

PIANO
ZONIZZAZIONE
ACUSTICA

SETTEMBRE
2011



Comune di
MEZZANA
RABATTONE
(Provincia di Pavia)

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Allegato 3:

bozza di regolamento per manifestazioni temporanee

Il Tecnico:
Ing. Augusto Allegrini

Il Sindaco:

Il Tecnico Comunale:

Il Tecnico competente in
acustica ambientale:

Dott. Francesco Frigerio

Il Segretario comunale:

Data: Settembre 2011

Adottato con delibera del Commissario Straordinario n° 28 del 19.10.2011

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n° 4 del 12.03.2012

Pubblicazione B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n°14 del 04.04.2012



FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE
I.R.C.C.S.

Centro di Ricerche Ambientali

Sede Legale e Amministrativa: via S. Maugeri, 4 - 27100 Pavia (PV)

Tel: 0382.592504 - Fax: 0382.592576 - Email: igamb@fsm.it

C.F. e P.IVA: 00305700189 - Tribunale di Pavia: R.P.G. n° 25

augusto allegrini ingegnere

iscritto al n. 1398 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia

Studio: via Tasso, 94 - 27100 - PAVIA Tel. e Fax :+39 0382 571453 e-mail : aallegrini@tin.it

Diritti d'autore riservati a norma di legge.

Riproduzione totale o parziale vietata senza consenso scritto del progettista o degli aventi diritto.

Allegato 3 al Piano di zonizzazione acustica: bozza di regolamento per manifestazioni a carattere temporaneo

ART. 1 DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO

Sono da considerarsi manifestazioni a carattere temporaneo:

- a)** quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati;
- b)** quelle esercitate presso feste popolari o di partiti e associazioni, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) presso le aree individuate nel Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (vedi Relazione Tecnica al punto 4.7)
- c)** quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

Per tutte le manifestazioni a carattere temporaneo sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga al piano comunale di zonizzazione acustica, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei limiti differenziali di immissione.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

ART. 2 LIMITI ORARI DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui al precedente articolo, al di sopra dei livelli di zona, è consentito in conformità al tipo di manifestazione così come riportato nella Tabella 1 e comunque secondo un orario meglio specificato dall'autorizzazione di cui al successivo art..

Tabella 1 - Limiti orari per le differenti tipologie delle manifestazioni a carattere temporaneo

Tipo di manifestazione	Limite orario
Concerti ,cinema all'aperto discoteche e similari	23.30
Impianti sonori delle attrazioni degli spettacoli viaggianti (giostre)	9.00 – 24.00
Concerti ,cinema discoteche e similari in spazi chiusi	24.00

ART. 3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95) (Manifestazioni temporanee)

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 1 del presente regolamento, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS) e può essere riferita a più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative.

Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447, con le indicazioni delle prescrizioni degli orari di cui al presente regolamento.

La domanda di autorizzazione in deroga per le manifestazioni temporanee deve essere presentata all'ufficio competente dal Responsabile dell'iniziativa almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Si intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della Legge 447/95, i CIRCOLI PRIVATI che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale, come identificato all'ultimo comma del presente articolo, le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali.

Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di orario indicati dal presente regolamento, dovrà allegare alla domanda una relazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo i criteri di carattere generale previsti dalla legge 447/95. La relazione di impatto acustico può essere riferita anche a più manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore.

Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti dal presente regolamento.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività a carattere temporaneo dovranno essere specificate, in conformità all'art. 8 della L.R. 13/2001:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;

- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
 - g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
- L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi della legge 447/95 è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

ART. 4 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95) (Cantieri)

Per le attività di cantiere è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori.

Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:

- a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell'area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con l'eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
- b) la durata dei lavori;
- c) l'orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
- d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
- e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di targa acustici);
- f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;

Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

ART. 5 DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE CONDIZIONI DI IMPIEGO PER ATTREZZATURE SPECIFICHE

a) **MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 21.00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

b) **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

c) **ALLARMI ANTIFURTO:** i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

d) **AUTOLAVAGGI:** Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano di Gestione del Territorio e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

ART. 6 ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza: limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento; particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente.

ART. 7 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 10 della Legge 447/95, ovvero:

per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 1.032 a €uro 10.329.

per il superamento dei limiti di emissione ed immissione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 516 a €uro 5.164.

per la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della suddetta legge è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 258 a €uro 10.329.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate sono introitate dal Comune, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 comma 4 della legge 447/95; i relativi proventi sono destinati ai piani di risanamento acustico.

ART. 7 MISURAZIONE E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti nel territorio.

ART. 32 TERMINI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. XX dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.